

SENATO DELLA REPUBBLICA
————— VI LEGISLATURA —————

(N. 461-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE COLELLA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

e col **Ministro del Tesoro**

NELLA SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1972

Modifiche e integrazioni alla legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e la istituzione del Comitato dei ministri della programmazione economica, alla legge 30 luglio 1959, n. 616, recante disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) e all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691

Comunicata alla Presidenza il 28 novembre 1972

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al nostro esame ha ormai una storia parlamentare abbastanza tormentata. Nella scorsa legislatura, esso fu approvato dal Senato proprio allo scadere della medesima e non fece in tempo a ricevere l'approvazione anche della Camera dei deputati. Nella VI legislatura il Governo ha ripresentato il testo approvato dal Senato ed ha chiesto ed ottenuto la adozione della procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. Il vostro relatore riferì al Senato anche sul precedente disegno di legge e rilevava anche allora, pur proponendo l'approvazione del provvedimento, che si trattava di una « iniziativa parziale ».

I motivi di perplessità, che anche in quella occasione furono prospettati nel dibattito in Commissione, vennero superati dal Senato ritenendo preminenti le esigenze di risolvere alcuni problemi dell'assetto della programmazione. Da allora, peraltro, sono intervenuti alcuni elementi nuovi. Anzitutto, quello dell'organizzazione del Ministero del bilancio che è stata attuata in sede di applicazione della legge di delega per il riordinamento della pubblica amministrazione. In secondo luogo, il progresso compiuto dall'ordinamento regionale che rende necessario approfondire i modi attraverso i quali si può attuare una reale ed aggiornata saldatura della struttura organizzativa della programmazione con il momento regionale, che va trovando nell'autonoma valorizzazione delle istanze periferiche la spinta di base per l'intero processo di programmazione.

Soprattutto per questi motivi — ai quali altri se ne aggiungono, ma che non pare opportuno esplicitare in questa sede, dato lo scopo in fondo limitato che questa relazione si prefigge — la Commissione bilancio si è trovata in una situazione piuttosto disagevole: da un lato, vi era l'esigenza di rispettare i termini abbreviati della procedura dell'articolo 81 del Regolamento, dall'altro, v'era l'unanime desiderio di approfondire adeguatamente il disegno di legge, al fine sia di colmare le lacune che sussistevano e che erano state rilevate anche nella scorsa legislatura sia di aggiornare l'iniziativa

alla nuova situazione. A ciò si aggiunga che la Commissione è stata posta di fronte, dal Governo, alla situazione degli istituti di ricerca collegati con la programmazione, e cioè l'ISPE e l'ISCO. Questi hanno visto negli ultimi tempi aumentare le loro attività ed il relativo costo al punto che, con gli stanziamenti a loro disposizione, possono fronteggiare, specialmente l'ISPE, quasi soltanto le spese per il personale, con grave danno della loro funzionalità e con una notevole incertezza circa le prospettive future. Responsabilmente, quindi, il Governo ha prospettato alla Commissione l'esigenza di una rapida approvazione delle norme relative al finanziamento degli istituti, esigenza che del resto lo stesso Governo aveva chiaramente manifestato chiedendo ed ottenendo dal Senato l'adozione della procedura abbreviata.

Ed è in questa situazione di contrastanti esigenze e pressioni che è maturata l'idea dello stralcio, di concludere cioè rapidamente l'approvazione delle norme che prevedevano l'aumento del finanziamento dell'ISPE e dell'ISCO e della relativa copertura finanziaria, lasciando invece alla Commissione il tempo per un approfondimento di tutta la restante materia connessa con l'assetto istituzionale della programmazione. Questa distinzione peraltro, e ciò è stato chiaramente sottolineato nel dibattito in Commissione, non deve indurre a pensare che si tratti di un sostanziale insabbiamento della parte più importante del disegno di legge. La Commissione è stata unanime nel riconoscere che, in termini ragionevolmente brevi, un dibattito generale sulla programmazione e sul suo assetto fosse necessario; d'altra parte, l'esigenza di sovvenire alle più urgenti necessità finanziarie degli Istituti di ricerca avrebbe impedito tale dibattito nella situazione attuale. In Commissione si è anche prospettata la possibilità di operare autonomamente lo stralcio, chiedendo l'assegnazione dell'intero disegno di legge in sede deliberante; una tale soluzione non ha potuto realizzarsi neppure nella fase iniziale di richiesta al Presidente del Senato per la opposizione alla richiesta di assegnazione in sede deliberante da parte di un gruppo

parlamentare. Per questo, oggi, la Commissione, per mio tramite, chiede all'Assemblea di voler procedere all'approvazione delle norme riguardanti il finanziamento dell'ISPE e dell'ISCO e della relativa copertura finanziaria, rinviando tutta la restante materia all'esame della Commissione.

In fondo, il fatto che non si sia potuta realizzare, neppure nella sua fase iniziale, l'idea di operare lo stralcio in Commissione non è negativo, a condizione che si giunga egualmente ad una rapida approvazione delle norme suddette. Infatti, il dibattito in Assemblea consentirà che si approfondiscano i temi connessi con l'attività degli istituti di ricerca, ed in particolare dell'ISPE.

Le norme di cui la Commissione propone l'approvazione immediata all'Assemblea, in una formulazione modificata su proposta del Governo, sono quelle degli articoli 29 *sub* articolo 1, 3 *sub* articolo 3 e 4. La prima comporta l'aumento da un miliardo a un miliardo e mezzo del contributo dello Stato all'ISPE per l'esercizio 1972 e il passaggio di esso a 2 miliardi nell'esercizio 1973. Sembra questa una proposta pienamente accettabile, che tiene conto della espansione dell'attività dell'ISPE, anche nella sua proie-

zione futura relativa al prossimo anno, concedendo al tempo stesso sufficiente tempo al Governo ed al Parlamento per risolvere in maniera che auspichiamo definitiva i problemi dell'assetto istituzionale della programmazione e dell'inquadramento in esso dell'Istituto. La seconda norma comporta la maggiorazione di 250 milioni del contributo all'ISCO. La terza, infine, riguarda la copertura della spesa. Dato che, se la proposta della Commissione sarà approvata, la portata del disegno di legge sarà limitata all'aumento del contributo all'ISPE ed all'ISCO, il relatore suggerisce di modificarne di conseguenza anche il titolo.

Poichè la misura dell'aumento dei contributi appare adeguata e per tutte le altre considerazioni esposte, onorevoli colleghi, il vostro relatore vi invita ad approvare le norme indicate ed a rinviare all'esame della Commissione per un ulteriore approfondimento le restanti norme del disegno di legge, con il chiaro impegno di una sollecita ripresa del discorso sui temi generali dell'assetto istituzionale della programmazione.

COLELLA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Modifiche e integrazioni della legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e la istituzione del Comitato dei ministri della programmazione economica, alla legge 30 luglio 1959, n. 616, recante disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) e all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691

Art. 1.

(Modificazioni
alla legge 27 febbraio 1967, n. 48)

Gli articoli 7, 8, 9, 10, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 26 e 29 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono sostituiti dai seguenti:

Art. 7. — «(Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica). — È costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un "Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica" con compiti consultivi sulle questioni in ordine alle quali il Ministro ritenga di conoscerne il parere.

È altresì demandato al Consiglio tecnico-scientifico di esprimere il proprio parere in ordine ai programmi dell'Istituto di studi per la programmazione economica di cui al successivo articolo 19, nonché sui rapporti di consulenza e sulle convenzioni da stipularsi con persone od enti per specifici lavori di ricerca da parte del predetto Istituto.

Il Consiglio tecnico-scientifico è composto di nove membri, scelti dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 16, su proposta del

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Aumento del contributo dello Stato all'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO)

Art. 1.

L'articolo 29 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è sostituito dal seguente:

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

Ministro del bilancio e della programmazione economica, tra professori di ruolo universitario e tra eminenti personalità della scienza e della tecnica.

I membri del Consiglio tecnico-scientifico durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente è nominato tra i membri del Consiglio stesso con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica.

Alla segreteria del Consiglio provvede la Segreteria generale della programmazione economica.

Con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene determinata la misura dei compensi spettanti ai membri del Consiglio tecnico-scientifico ».

Art. 8. — « (*Commissione consultiva interministeriale*). — È costituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una Commissione consultiva interministeriale per l'esame dei problemi pertinenti alle varie amministrazioni in materia di programmazione. Detta commissione è presieduta dal Ministro o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato, e ne fanno parte il Segretario generale della programmazione economica, il direttore generale per l'attuazione della programmazione economica ed un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero.

Possono essere chiamati a farne parte anche funzionari designati dai Ministri senza portafoglio.

Alla nomina dei rappresentanti delle amministrazioni dello Stato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su designazione dei Ministri interessati.

Alla segreteria della Commissione provvede la Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 9. — « (*Commissione consultiva interregionale*). — È costituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una Commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di programmazione.

La Commissione è presieduta dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato e ne fanno parte i presidenti delle regioni e delle provincie di Trento e di Bolzano o assessori delegati.

La Commissione è convocata anche su richiesta di singoli Ministri e dei Presidenti delle regioni e delle provincie di Trento e Bolzano ed è consultata in vista delle deliberazioni del CIPE e del Consiglio dei ministri aventi particolare incidenza sugli indirizzi della programmazione.

Alla Commissione sono attribuite le funzioni consultive di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Ai lavori della Commissione partecipano i Ministri nella competenza dei quali rientrano le questioni di volta in volta trattate.

Alla segreteria della Commissione provvede la direzione generale per l'attuazione della programmazione economica ».

Art. 10. — « (*Segretario generale della programmazione economica*). — Il Segretario generale della programmazione economica:

coadiuva direttamente il Ministro nell'attività volta ad assicurare l'unità di indirizzo e il coordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

dirige la segreteria generale della programmazione economica;

attende alla preparazione dei documenti programmatici;

è presidente dell'istituto di studi per la programmazione economica;

interviene alle riunioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e a quelle del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

L'incarico di Segretario generale della programmazione economica ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile. Esso viene conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, e può essere revocato nelle stesse forme.

L'incarico di cui al precedente comma è incompatibile con ogni altra attività. Se è conferito a persona che sia già dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento, e ad essa compete, per il periodo di durata dell'incarico, se più favorevole, il trattamento economico pari a quello degli impiegati dell'ex coefficiente 970; l'eventuale differenza di stipendio è corrisposta a titolo di assegno personale.

Se l'incarico è conferito a persona estranea all'Amministrazione statale, alla stessa compete il trattamento economico pari a quello degli impiegati dell'ex coefficiente 970.

Al Segretario generale della programmazione economica per tutta l'attività svolta in applicazione del presente articolo è attribuita una indennità di carica la cui misura sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro.

Il Segretario generale della programmazione economica fa parte del Consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

Art. 14. — « *(Conferimento di incarichi professionali, assunzione temporanea di persone altamente specializzate e comando di docenti universitari)*. — In relazione a particolari esigenze, il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica è autorizzato a conferire, prescindendo dalle limitazioni di cui all'articolo 380, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, speciali incarichi professionali ad esperti estranei all'Amministrazione dello Stato, con la remunerazione da stabilire con il decreto di conferimento dell'incarico, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Il Ministro per il tesoro e il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica possono assumere, previo conforme parere del consiglio tecnico scientifico istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, persone altamente specializzate nei problemi attinenti alla programmazione economica, alla politica economica a breve termine, alla politica finanziaria e monetaria. L'assunzione è effettuata congiuntamente dai due Ministri, con contratti a termine regolati dalle norme sull'impiego privato, che disciplineranno le modalità di utilizzazione del personale così assunto presso i Dicasteri ai quali sono preposti i due Ministri predetti.

La determinazione del contingente del personale da assumere e la disciplina del relativo rapporto sono stabiliti con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica di concerto con il Ministro per il tesoro, tenendo conto dell'esigenza di assicurare ai servizi della programmazione e del tesoro personale fornito di elevati requisiti ed esperienza professionali. Con apposito disciplinare da adottarsi con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le modalità di retribuzione e le altre norme necessarie ad integrare la disciplina del rapporto, al quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 9, 12 della legge 23 giugno 1961, n. 520.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 103 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è consentito il comando per tempi determinati presso il Ministero del tesoro e presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica di docenti universitari di ruolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

Al comando si provvede nelle forme previste dal terzo comma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Durante il periodo di comando il docente cessa di svolgere attività didattiche e di ricerca nell'università ».

Art. 16. — « *(Costituzione ed attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica)*. — È costituito il "Comitato interministeriale per la programmazione economica" ».

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, che ne è vice presidente, e dai Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, per l'agricoltura e per le foreste, per le partecipazioni statali, per i lavori pubblici, per il lavoro e per la previdenza sociale, nonchè dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

Ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri e subordinatamente ad esse, il Comitato interministeriale per la programmazione economica predispone gli indirizzi della politica economica nazionale; indica, su relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le linee generali per la elaborazione del programma economico nazionale e, su relazione del Ministro per il tesoro, le linee generali per la impostazione del progetto di bilancio di previsione dello Stato, nonchè le direttive generali intese all'attuazione del programma economico nazionale ed a promuovere e coordinare a tale scopo l'attività della pubblica Amministrazione e degli enti pubblici; esamina la situazione economica generale ai fini della adozione di provvedimenti congiunturali.

Promuove, altresì, l'azione necessaria per l'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche economiche degli altri Paesi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), della Comunità

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEa), secondo le disposizioni degli accordi di Parigi del 18 aprile 1951, ratificati con legge 25 giugno 1952, n. 766, e degli accordi di Roma del 25 marzo 1957, ratificati con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza. Sono altresì chiamati i presidenti delle Giunte regionali, i presidenti delle provincie autonome di Trento e Bolzano, quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi enti.

In sede di indicazione delle linee generali per la elaborazione del programma economico nazionale e delle linee generali per la impostazione del progetto del bilancio di previsione dello Stato, la composizione del Comitato è integrata con la partecipazione dei Ministri per gli affari esteri, per il commercio con l'estero, per i trasporti e per l'aviazione civile, per la marina mercantile e per il turismo e per lo spettacolo.

Partecipa alle riunioni del Comitato, con le funzioni di segretario, il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.

Interviene alle riunioni del Comitato, ai sensi del precedente articolo 10, il segretario generale per la programmazione economica; possono essere altresì invitati ad assistere a dette riunioni il ragioniere generale dello Stato, il governatore della Banca d'Italia, il direttore generale del tesoro e il presidente dell'Istituto centrale di statistica.

Per l'esame di problemi specifici il Comitato può costituire nel suo seno Sottocomitati.

I servizi di segreteria del Comitato sono affidati alla direzione generale per l'attuazione della programmazione economica. Per tali servizi possono essere addetti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica funzionari di altra Amministrazione, a richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

nistro del bilancio e della programmazione economica. I predetti funzionari sono collocati nella posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, entro il limite numerico che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.

I servizi di segreteria predispongono gli elementi per la fissazione dell'ordine del giorno del Comitato e coadiuvano il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica nell'esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti a norma dell'articolo 3, lettere c) e d) ».

Art. 19. — « (*Costituzione e attribuzioni dell'ISPE*). — È costituito, con sede in Roma, l'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), cui è demandato di procedere ad indagini, ricerche e rilevazioni inerenti alla programmazione economica ai fini della preparazione dei documenti programmatici, secondo le direttive del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica.

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

Art. 21. — « (*Presidente dell'ISPE*). — È Presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economica il Segretario generale per la programmazione economica ».

Art. 22. — « (*Composizione del Comitato amministrativo dell'ISPE*). — Il Comitato amministrativo è composto dal Presidente dell'istituto e da sette membri, dei quali due designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, due dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, due dal Ministero del tesoro ed un rappresentante del personale dell'Istituto stesso, da designarsi ai sensi dello statuto ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

Stralciato.

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 23. — « (*Attribuzioni del Comitato amministrativo dell'ISPE*). — Il Comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica provvede all'amministrazione dell'Istituto ed in particolare:

a) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

b) autorizza le spese di carattere straordinario;

c) adotta i provvedimenti di assunzione del personale, in conformità alle norme stabilite nella deliberazione di cui al successivo articolo 26 ed ogni altro provvedimento che ad esso riservi lo statuto.

I bilanci preventivi e consuntivi, nonchè le deliberazioni adottate dal Comitato amministrativo, sono comunicati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della vigilanza prevista dal precedente articolo 19.

Le deliberazioni del Comitato amministrativo sono esecutive dopo venti giorni dallo invio delle rispettive copie al Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

Art. 26. — « (*Del personale dell'ISPE e del relativo trattamento economico*). — La consistenza numerica del personale necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto, nonchè lo stato giuridico e — salvo quanto disposto dal comma seguente nei riguardi del personale di ricerca — il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza e quiescenza del personale medesimo sono stabiliti con deliberazione del Comitato amministrativo da sottoporre all'approvazione del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il trattamento economico di attività del personale di ricerca dipendente dall'Istituto nonchè l'eventuale trattamento di previdenza integrativa, di quello derivante dall'assicurazione obbligatoria sono stabiliti con contratto regolato dalle norme sull'impiego privato ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 29. — « *(Delle spese di funzionamento dell'ISPE)*. — Alle spese per il funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1972, con un contributo di lire 1.500 milioni a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

Art. 2.

(Integrazione dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691)

All'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, istitutivo del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Intervengono alle riunioni del Comitato di cui al primo comma il Ragioniere generale dello Stato e il Segretario generale per la programmazione economica, nonché, con funzioni di segretario, il Direttore generale del Tesoro, al quale compete il trattamento economico previsto per gli impiegati dell'ex coefficiente 970 ».

Art. 3.

(Modificazioni alla legge 30 luglio 1959, numero 616, recante disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura ISCO)

Gli articoli 3 e 4 della legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3. — « Per il raggiungimento dei suoi fini, è autorizzata la concessione a favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura di un contributo annuo di lire 600 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

« *(Spese per il funzionamento dell'ISPE)*. — Alle spese per il funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica si provvede mediante un contributo annuo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica. L'importo di detto contributo è determinato in lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1972 ed in lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1973 ».

Stralciato.

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la concessione a favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura, per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 600 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1972, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4. — « La consistenza numerica del personale dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura, nonchè lo stato giuridico e — salvo quanto disposto dal comma seguente nei riguardi del personale di ricerca — il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza e quiescenza del personale medesimo sono stabiliti con deliberazione del Consiglio generale da sottoporre all'approvazione, mediante decreto, del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica con il concerto del Ministro per il tesoro.

Il trattamento economico di attività e l'eventuale trattamento di previdenza integrativo di quello derivante dall'assicurazione obbligatoria del personale di ricerca dipendente dall'Istituto sono stabilite con contratto regolato dalle norme sull'impiego privato ».

Art. 4.

(*Disposizione finanziaria*)

Alla copertura dell'onere di lire 750 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1972 sarà provveduto: per i 500 milioni di maggior contributo all'ISPE, di cui all'articolo 1, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971; per i 250 milioni di maggior contributo all'ISCO, di cui all'articolo 3, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1972.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 750 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1972 sarà provveduto: per il maggior contributo di 500 milioni all'ISPE, di cui all'articolo 1, a carico del fondo iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971; per il maggior contributo di 250 milioni all'ISCO, di cui all'articolo 2, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1972.

Alla copertura dell'onere di lire 1.250 milioni derivante nell'anno finanziario 1973 sarà provveduto mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.